



Regione Calabria

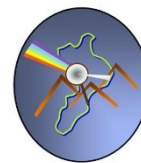
ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante



**REGIONE
CALABRIA**



**S.U.A.
Calabria**

APPALTO SPECIFICO N. 11 INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI A-PHT E BEVACIZUMAB DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

ACCORDO QUADRO

APPALTO SPECIFICO N. 11 INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI A_PHT E BEVACIZUMAB DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

TRA

LA REGIONE CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE della Regione Calabria codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente "*S.U.A.*" in persona dell'Avv. Roberta Porcelli, nata a Catanzaro (CZ) il 18/01/1964, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'impresa **CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.**, con sede legale in Via Galvani, 24 - 20124 Milano (MI) – CF/partita IVA 10618220965, in persona di Wonsik Yoo, nato a Seul, Corea del Sud il 29/06/1981, nella qualità di Amministratore, che la rappresenta quale impresa aggiudicataria dei lotti n. 20A e 20B, della fornitura di farmaci biologici A_PHT e Bevacizumab destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Fornitore".

PREMESSO CHE:

- la L.R. n. 26/2007 e s.m.i. ha istituito la *S.U.A.* in qualità di Centrale di Committenza;
- con DCA n. 104 del 23/05/2024 si è preso atto del Capitolato tecnico di gara e del quadro economico per la realizzazione di un Accordo Quadro per la fornitura di farmaci biologici A-PHT e Bevacizumab destinati alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione -Appalto Specifico n. 11.
- con determinazione n. 9151 del 27/06/2024 del Direttore Generale, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Calabria *S.U.A.*, ha indetto un Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), nell'ambito dello SDA CONSIP per la fornitura di **FARMACI BIOLOGICI A_PHT E BEVACIZUMAB** suddiviso in 20 lotti, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro per la fornitura di farmaci biologici e biosimilari e la prestazione dei relativi servizi connessi a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria, per un importo a base d'asta triennale pari a € **88.151.200,2** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un valore massimo complessivo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, pari a € **120.473.306,94** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 con l'affidamento della fornitura mediante Accordo Quadro a più operatori economici risultanti essere "Vincitori" (i primi tre in graduatoria) e "Aggiudicatari" (tutti i successivi ai primi tre) in funzione della graduatoria di merito conseguita per ciascun lotto come meglio disciplinato nel Capitolato d'oneri. Gli enti contraenti potranno operare secondo le indicazioni stabilite all'art. 1 comma 407 della Legge n. 232 del 2016 e precisamente:
 - i pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo (Vincitori);
 - rimane ferma la libertà del medico di prescrivere il farmaco, tra quelli risultati "aggiudicatari" ritenuti idonei a garantire la continuità terapeutica dei pazienti.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

- con Determinazione del Direttore Generale della S.U.A. n. 17523 del 05/12/2024, per i lotti 20A e 20B, è risultato vincitore il Fornitore CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. che per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo quadro ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di € [REDACTED] (Euro [REDACTED]), prestata mediante polizza fideiussoria n. DE0635788, rilasciata in data 21/01/2024, da Atradius Crédito y Caución S.A. – Verona (VR), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dell'Accordo Quadro stesso e dei successivi Ordinativi di fornitura;
- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Capitolato d'Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dall'Accordo stesso, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SUA nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.
- resta espressamente inteso che la Regione Calabria non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende Contraenti; parimenti, ogni Azienda Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;

Il Presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORI DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli “Atti di gara”, tutti i documenti richiamati e i relativi allegati, l'offerta del Fornitore, relativi ai lotti aggiudicati, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

- **Atti di gara:** il Capitolato d'Oneri, il Capitolato tecnico e i loro relativi allegati concernenti l'“*Appalto specifico n. 11 indetto dalla Regione Calabria per la realizzazione di accordi quadro per la fornitura di farmaci biologici A_PHT e Bevacizumab destinati alle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione*”;
- **Aziende Sanitarie e/o Aziende:** le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
- **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- **Fornitore:** l'operatore economico con cui è sottoscritto il presente Accordo Quadro che, a seguito della procedura per la scelta del contraente, è risultato “Vincitore” o “Aggiudicatario”;
- **“Vincitore”:** l'operatore economico che si è posizionato nei primi 3 posti della graduatoria di gara;
- **“Aggiudicatario”:** l'operatore economico che, nella graduatoria di gara, si è posizionato dopo i “Vincitori” (dopo i primi 3);
- **Accordo Quadro:** il presente Accordo Quadro stipulato tra la S.U.A. ed il Fornitore di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura;
- **Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta, redatto secondo quanto specificato nel presente Accordo e negli atti di gara. A tali Ordinativi di fornitura verrà data esecuzione anche tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara;
- **Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per la fornitura di cui al presente Accordo Quadro;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore pari all'importo aggiudicato per ciascun lotto;
- **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante> dedicato e gestito dalla SUA, contenente un'area riservata a ciascun Accordo Quadro/Convenzione.

ART. 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei beni oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via graduata:
 - dalle clausole del presente Accordo Quadro, dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dai suoi allegati, dall'Offerta tecnica e dalle Offerte economiche dei Vincitori e degli Aggiudicatari e da tutti gli allegati al Capitolato d'onori di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo degli Accordi Quadro riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile (di seguito C.C.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro/Ordinativo di fornitura.

**ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

ART. 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITA' MASSIMA

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di farmaci biologici A_PHT e Bevacizumab destinati alle aziende del sistema sanitario regionale (Appalto specifico n.11) e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria come specificati nel Capitolato tecnico.
2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché a eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Aziende Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a: € [REDACTED], per il lotto 20A escluse le eventuali opzioni; € 1.311.012,00 €, per il lotto 20B escluse le eventuali opzioni. L'esercizio di tale opzione è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
3. A ciascun "Vincitore" e/o "Aggiudicatario", in funzione della legge di gara, e nello specifico del comma 407, articolo 1 della legge 232/2016, il presente Accordo non garantisce quantità o percentuali di forniture minime. Nel periodo di validità dell'AQ ciascun Fornitore (Vincitore/Aggiudicatario) rimane vincolato dagli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti.
Il quantitativo massimo di prodotto indicato in gara per singolo lotto è puramente indicativo e non vincolante, ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle Aziende Contraenti. Le singole Aziende Contraenti nell'emissione degli ordinativi di Fornitura, per singolo lotto, dovranno tenere conto di quanto disposto dal comma 407, articolo 1 della legge 232/2016.
4. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Aziende Contraenti, né tanto meno la S.U.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo offerto, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico), per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, negli Atti di Gara e nell'Offerta del Fornitore e relativi allegati. Gli ordinativi di fornitura tra ciascuna singola Azienda Contraente e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo Quadro, dagli Atti di Gara e dall'Offerta del Fornitore e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 5 – DURATA E OPZIONI

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, il presente Accordo Quadro, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, ovvero dalla data di autorizzazione di esecuzione in via d'urgenza.
2. L'Accordo quadro potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della SUA, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.
3. Opzione di proroga dell'Accordo quadro: La SUA si riserva di prorogare l'Accordo quadro per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

4. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara.
5. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Aziende potranno emettere Ordinativi di Fornitura. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire allo stesso, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende possono aderire all'Accordo, per emettere Ordinativi di fornitura.
6. I singoli ordinativi di Fornitura dovranno avere data di scadenza non superiore alla data di scadenza dell'Accordo Quadro e della sua eventuale proroga, indipendentemente dalla data di emissione degli ordinativi stessi.
7. La SUA si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.
8. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120 c. 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro.
9. L'Accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
10. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Aziende devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: CIG; tipologia e quantità di prodotti richiesti; importo della fornitura; luoghi di consegna; estremi per la fatturazione; indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo PEC.
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 7 – VERIFICHE

1. La S.U.A. controlla l'esecuzione dell'Accordo quadro, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa.
2. È di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria il controllo in merito all'esecuzione dei contratti discendenti, i controlli qualitativi e quantitativi e quant'altro riportato dal Capitolato Tecnico, negli atti di gara e nel presente Accordo Quadro.
3. Le Aziende Contraenti e/o la S.U.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico ed all'eventuale scheda tecnica dell'Offerta.

ART. 8. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto dagli articoli del presente Accordo Quadro a:
 - rispettare le prescrizioni contenute negli atti di Gara, e ad astenersi da comportamenti idonei a



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;

- assistere le Aziende Contraenti e la S.U.A. alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel presente e negli atti di gara;
- conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Aziende;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Aziende di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
- verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo del presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare l'Azienda Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Azienda contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura;
- non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo previsto per il lotto, informando tempestivamente l'Azienda e la SUA;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura;
- fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- informare la S.U.A. e le Aziende Sanitarie della Regione Calabria in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto dell'Accordo Quadro;
- consentire alla S.U.A., nonché alle Aziende, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- manlevare e tenere indenne la S.U.A, nonché le Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione regionale e/o delle Aziende che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 9 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

Art. 9.1. Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle tempistiche in esso previste; ciascuna Azienda Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.
2. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico e dal presente Accordo.

Art. 9.2. Servizio di supporto ed assistenza

1. Il Fornitore dichiara di avere attivato i servizi connessi alla fornitura (recapiti email e call center dedicati alla fornitura) e si impegna a mantenerli operativi per tutta la durata dell'Accordo con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i report di sintesi relativi alla fornitura secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico.

ART. 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto e aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi).
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo "Revisione Prezzi" e nell'articolo "Rinegoziazione".
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
6. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
7. La SUA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

8. Il corrispettivo sarà versato dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii.. Le Aziende non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i..
9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno disposti, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN. Il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore è tenuto, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i. Ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i dovrà essere comunicata dal fornitore entro e non oltre 7 giorni dalla stessa. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.
10. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 23 del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".
11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.
12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.
13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.
14. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti il presente Accordo siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
15. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
16. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla S.U.A.

17. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI E IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI EQUIVALENTI

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.
2. L'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
3. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione appaltante.
4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
5. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione ai nuovi Ordinativi ed alle prestazioni degli Ordinativi in corso non ancora eseguite (richieste di consegna emesse successivamente alla comunicazione, servizi prestati successivamente alla comunicazione) e comporterà un aggiornamento dei prezzi offerti.
6. Per i medicinali A, H, PHT e tutti quelli oggetto di rinegoziazioni AIFA le variazioni di prezzo saranno quelle determinate dall'AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla SUA entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l'Ordine di consegna emesso dalle Aziende Sanitarie. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione della SUA e/o delle Aziende Sanitarie.
7. In nessun caso la revisione dei prezzi di cui ai commi 1-5 potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite precedentemente alla data di approvazione della stessa.
8. In caso di cambio di regime del farmaco, da prezzo al pubblico a prezzo ex factory, considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando sul prezzo derivante dal nuovo regime, la percentuale di sconto offerta in gara. Il prezzo posto a base d'asta non potrà essere superiore al prezzo massimo di cessione ex factory AIFA ai sensi dell'articolo 48 comma 33 del d. l. 269 del 2003 convertito nella legge 326 del 2003.
9. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l'obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad un prezzo non superiore a quello del medicinale equivalente con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
10. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la SUA e/o le Aziende Sanitarie potranno recedere, rispettivamente, dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, senza che nulla possa essere eccepiuto o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 C.C.

**ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

11. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, l'Accordo Quadro e gli Ordinatori di fornitura il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 9, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della relativa procedura di gara e si intendono risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.

ART. 12 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Azienda richiedente) o imputabili all'Azienda, qualora non vengano rispettati le tempistiche e le condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Azienda ha la facoltà di applicare penalità per come di seguito previsto:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
- Mancato invio della reportistica prevista nel paragrafo “servizi connessi alla fornitura”

Nello specifico:

Per ogni giorno di ritardo, per ragioni non imputabili all'Azienda, né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, le Aziende applicano al Fornitore una penale pari all'**1 per mille** del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.

Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria, né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende si riservano la facoltà di applicare le penali pari all'**1 per mille** del valore della merce ritenuta non idonea.

In caso di difformità della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:

Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;

Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;

Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nei documenti di gara; in tali casi, le Aziende applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda contraente che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. È fatta salva la facoltà per l'Azienda di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. In ogni caso ciascuna singola Azienda Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la S.U.A. potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Aziende Contraenti, regolarmente comunicate e documentate. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo per grave ritardo. In tal caso, la Regione e/o le Aziende avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 14 – GARANZIE

A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun Fornitore per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della SUA e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, c. 2, C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della SUA. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 c. 8 del Dlgs 36/2023.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 C.C., nascenti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SUA e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti trasmettono alla SUA a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Lo svincolo è automatico. A tal fine i Fornitori trasmettono all'istituto garante adeguata documentazione in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUA.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie contraenti e/o la SUA hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo Quadro.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenni le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della SUA che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 C.C., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 C.C.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

dell'art. 3 della L.136/2010;

- violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata;

Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della S.U.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro la S.U.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.U.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla S.U.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione la S.U.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie, alla SUA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla S.U.A.. Ciascun Fornitore si impegna a depositare presso la SUA, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda sanitaria contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la S.U.A. non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la SUA procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.U.A. e/o delle Aziende sanitarie contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la S.U.A. e/o le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la S.U.A. potrà risolvere l'Accordo Quadro e le Aziende sanitarie contraenti, l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Contraenti e/o della S.U.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Contraenti e la S.U.A. Calabria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Contraenti e/o della S.U.A. Le S.U.A. Calabria e le Aziende contraenti si impegnano a informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Regione Calabria/ Aziende sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 20 - REFERENTI DELLA FORNITURA

Il Dott. Antonino Micali, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Aziende e della S.U.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: cellulare: 3351305427, indirizzo PEC: celltrion.ufficiogare@legalmail.it, indirizzo e-mail: antonino.micali@celltrionhc.com;

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla SUA della Regione Calabria, nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

ART. 21 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Azienda nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 22 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la S.U.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta, tuttavia, onere delle Aziende contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Azienda ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Azienda stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore vincitore/aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

La S.U.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione, nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la S.U.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Aziende e al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

Le Aziende Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro conferiscono alla S.U.A. i dati personali per le finalità



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte della S.U.A. gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la S.U.A. al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della S.U.A. è contattabile all'indirizzo email: sua@pec.regione.calabria.it.

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Aziende Contraenti e il Fornitore garantiscono di impegnarsi e attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 24 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti di gara, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e relativi allegati, nonché:

dalle disposizioni in vigore per le Aziende Sanitarie; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente fornitura è, altresì, regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata sottoscritta con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in casi d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo e agli Ordinatori di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 27 - DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Accordo Quadro eleggono il proprio domicilio come segue:

Regione Calabria SUA – PEC: sua@pec.regione.calabria.it,

Fornitore: CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. - PEC: celltrion.ufficiogare@legalmail.it.

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Accordo Quadro verranno dirette a suddetti domicili, mediante Posta certificata.



Regione Calabria

ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Appalto specifico n. 11 indetto da Regione Calabria - SUA, per la fornitura dei farmaci biologici A_PHT e BEVACIZUMAB destinati alle Aziende del Sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito dello SDAPA

In caso di modifica dell'indirizzo pec le parti si impegnano a comunicarlo tempestivamente e comunque entro massimo 3 giorni lavorativi.

ART. 28 - CLAUSOLA FINALE

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte della S.U.A. e/o delle Aziende non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 29 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto Wonsik Yoo, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 10 - corrispettivi e modalità di pagamento; art. 11 Revisione prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti; art. 12 – penali; art. 13 procedimento di contestazione dell'inadempimento; art. 14 – garanzie; art.15 - responsabilità civile e polizza assicurativa; art. 16 - clausola risolutiva espressa; art. 18 divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 19 Brevetti industriali e diritto d'autore; art. 25 - foro competente; art. 28 - clausola finale; art. 29 Accettazione espressa clausole contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Calabria*

Il Fornitore*

Avv. Roberta PORCELLI

Dott. Wonsik Yoo

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i